

Cos'è un impianto termico?

E' un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:



CAMPAGNA INFORMATIVA
Ispezioni Impianti Termici

Sportello Impianti Termici
Via C. Battisti 4, Vigevano

Lo Sportello riceve senza appuntamento:
martedì dalle 10.30 alle 13
(ultimo accesso alle 12:30)
giovedì dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 16.30
(ultimo accesso alle 16)

tel. 0381 386 395 - 0381 299 232

Contatti:



Enerfia srl
mail: enerfiasrl@gmail.com
pec: enerfiasrl@pec.it



mail: impiantitermici@comune.vigevano.pv.it
pec: protocollovigevano@pec.it

Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il Comune di Vigevano

(D. Lgs 192/05; D.P.R. 74/13; D.G.R. n° X/3965 del 31/07/2015;
D.G.R. n° X/4427 DEL 30/11/2015; D.D.U.O. n° 11785 del 23/12/2015)

Le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti hanno l'obbligo di verificare per legge l'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici civili al fine di contenere i consumi energetici, ridurre l'inquinamento atmosferico e aumentare la sicurezza degli impianti.

Il Comune di Vigevano tramite la Società Enerfia Srl, affidataria del servizio, effettua le verifiche ispettive previa lettera di avviso al responsabile dell'impianto con indicazione della data, dell'orario e del nominativo dell'ispettore incaricato ad eseguire la verifica.

Tutti gli ispettori sono tecnici specializzati autorizzati dal Comune di Vigevano muniti di tesserino di riconoscimento.

La verifica ispettiva effettuata a titolo gratuito non sostituisce in nessun modo la manutenzione ordinaria ed il controllo di efficienza energetica da effettuare con il proprio manutentore ai sensi della normativa ' vigente.

Cosa deve fare il responsabile dell'impianto e con quale cadenza?

Il responsabile dell'impianto termico ha l'obbligo di:

- far eseguire le operazioni di manutenzione e i controlli di efficienza energetica,

secondo le periodicità stabilite dalla normativa vigente, a ditte regolarmente iscritte ed abilitate per tale funzione dalla Camera di Commercio di appartenenza.

In occasione della manutenzione periodica che preveda il rilascio di una dichiarazione di avvenuta manutenzione (D.A.M.), il responsabile dell'impianto deve riconoscere un contributo alla Regione Lombardia e all'Autorità competente (cioè il Comune di Vigevano). Tale contributo serve per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T), dei servizi correlati e per lo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e viene versato al manutentore. Il manutentore in occasione dell'inserimento al Curit della D.A.M. effettuerà il pagamento attraverso un portafoglio digitale. A dimostrazione del versamento effettuato il manutentore provvederà a rilasciare apposita ricevuta al responsabile dell'impianto dove sarà riportato l'importo versato (il bollino cartaceo non viene più rilasciato).

- deve predisporre e mantenere aggiornato il libretto d'impianto;

- rispettare il periodo di riscaldamento e la durata giornaliera di accensione a seconda della fascia climatica di appartenenza.

Per il Comune di Vigevano il periodo di accensione va dal 15 Ottobre al 15 Aprile (fascia climatica E) mentre la durata di accensione giornaliera non può superare le 14 ore (tra le ore 05:00 e le ore 23:00).

Quali vantaggi si ottengono se faccio fare la manutenzione della caldaia?

Fatto salvo quanto esposto precedentemente rispetto all'obbligo di legge nell'effettuare la manutenzione ordinaria del generatore di calore di seguito si riportano altri vantaggi nel far controllare la propria caldaia:

MAGGIORE RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO

un generatore di calore controllato regolarmente avrà un rendimento di combustione più elevato e quindi, a parità di calore prodotto, consumerà meno combustibile rispetto ad un generatore non manutenuto;

MIGLIORE QUALITA' DELL'ARIA

ognuno di noi può contribuire ad emettere in atmosfera un minor quantitativo di CO2 attraverso una pulizia regolare della propria caldaia;

MAGGIORE SICUREZZA

una manutenzione regolare garantisce un livello di sicurezza maggiore in particolar modo contro i pericoli di asfissia, incendio ed esplosione.



Generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e camini): cosa fare?

A seguito della sottoscrizione dell' Accordo del Bacino Padano, e delle d.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché della d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In particolare per la climatizzazione degli edifici è stato disposto:

- il divieto su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre 2018 di utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella (per impianti esistenti) e di installazione di generatori inferiore alla classe 3 (impianti nuovi);
- il divieto su tutto il territorio regionale dal 1° gennaio 2020 di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle (per impianti esistenti) e di installazione di generatori inferiore alla classe 4 (impianti nuovi);
- l'obbligo di utilizzo di pellet nei generatori di calore con potenza termica nominale inferiore ai 35 kw, dal 10 ottobre 2014, che dovrà rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN 15017225-2 da un Organismo di certificazione Accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

I cittadini possono acquisire le informazioni relative alla classificazione dei generatori rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

Le sanzioni in caso di inosservanza alle suddette disposizioni sono disciplinate dalla Legge regionale n. 24/06 (da euro 500 fino ad euro 5.000).